



DECISIONE DI CONTRARRE
n. 42 del 16/04/2025

OGGETTO: Consultazione preliminare di mercato ex art. 77 del D.lgs. 36/2023 per la verifica preventiva di infungibilità/esclusività di servizi e forniture e successiva procedura ex art. 18 comma 2 lett. d) e comma 7 del D.lgs. 208/2011 per l'acquisizione di nr. 20 IVECO LINCE LMV2 (comprensivo di formazione tecnica del personale e trasporto) nell'ambito della misura ALBANIA (Decisione PESC 2024/1979 del Consiglio).

IL DIRETTORE

VISTI

La "legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato", di cui al R.D. 18/11/1923 n. 2440 e ss.mm. ed il "Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato", di cui al R.D. 23/05/1924 n. 827;

Il D.lgs. 18/03/2010 n. 66 "Codice dell'Ordinamento Militare", il D.P.R. 15/03/2010 n. 90 "Testo Unico delle Disposizioni Regolamentari in Materia di Ordinamento Militare" e le Istruzioni Tecnico-Administrative del Ministero della Difesa;

La L. 31/12/2009 n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), e successive modifiche ed integrazioni;

La legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

Il D.P.R. 28/12/2000 nr. 445, recante "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa";

Il D.lgs. 6/09/2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia"

Il D.lgs. 30/03/2001 nr. 165, norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Il D.lgs. 07/03/2005 nr. 82, Codice dell'ordinamento digitale;

Il D.lgs. 81/2008, recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare la Determinazione AVCP n.3 del 05/03/2008 relativamente alla predisposizione del documento unico dei rischi da interferenze;

La Legge 13/08/2010 nr. 136 artt. 3-7, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ed accertamenti fiscali;

Il D.lgs. 31/03/2023 nr. 36, Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii.;

la Direttiva 2009/81/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13/07/2009 relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

il D.lgs. 208/2011 "Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza in attuazione della Direttiva 2009/81/CE;

la Common Military List of the European Union adottata dal Consiglio il 21/02/2022;

la Decisione del Consiglio dell'Unione Europea (PESC) 2024/1794 del 24/06/2024;

la Decisione del Consiglio dell'Unione Europea (PESC) 2024/1979 del 15/07/2024;

il Trattato dell'Unione Europea, in particolare l'art. 28 para. 1 e l'art. 41 para. 2;

le proposte dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza;

che il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato le decisioni relative all'assegnazione di una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle Forze di Difesa della Somalia, del Kenya e delle Forze Armate albanesi, individuando il Ministero della Difesa per il tramite dell'Agenzia Industrie Difesa quale Implementing Actor nelle misure;

VISTA

la Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio che istituisce lo strumento europeo per la pace (*European Peace Facility* — EPF) per il finanziamento, da parte degli Stati membri, delle azioni dell'Unione nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune, al fine di preservare la pace,

	prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato.
CONSIDERATO	in particolare, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509, che l'EPF deve essere utilizzato per il finanziamento di misure di assistenza come le azioni volte a rafforzare le capacità degli Stati terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali nel settore militare e della difesa.
PRESO ATTO	in particolare, della Decisione (PESC) 2024/1979 del Consiglio del 15 luglio 2024 relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate albanesi;
VISTA	la Determina Dirigenziale nr. 230 del 04/12/2024 con la quale sono stati nominati gli staff per lo svolgimento di tutte le attività indicate nelle misure di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze di difesa della Somalia, del Kenya e delle forze armate albanesi, assegnate al Ministero della Difesa per il tramite dell'Agenzia Industrie Difesa quale Implementing Actor delle stesse;
PRESO ATTO	che dalla prefata Decisione 2024/1979 è stato sottoscritto il Contribution Agreement in data 31/12/2024;
VISTA	la lettera prot. M_D AF47957 REG2025 0004871 16-04-2025 con la quale il Senior Project Manager della misura "Albania" di cui alla prefata determina, ha trasmesso la documentazione propedeutica alla procedura per il soddisfacimento dell'esigenza in oggetto;
PRESO ATTO	del Common Military List of the European Union, ovvero dell'elenco delle attrezzature contemplate dalla posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari), adottata dal Consiglio nella sessione del 21 febbraio 2022;
VISTO	il punto ML6 "Ground Vehicles and Component, della citata lista e nello specifico il punto ML6 .a. lett. b. "Armoured Vehicles" che riguarda i veicoli blindati, oggetto della presente procedura;
TENUTO CONTO	in particolare che le suddette norme in materia di nazionalità e origine per i beni inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea si applicano anche ai subappaltatori, nonché all'origine dei beni inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea che possono essere acquistati da un beneficiario;
PRESO ATTO	dei contenuti del documento trasmesso dal beneficiario (ALBANIA), sottoscritto in data 18/02/2025 dal Segretario Generale del Ministro della Difesa della Repubblica di Albania, con il quale viene rappresentata la necessità di acquisire quale 4x4 Armoured Multi-purpose vehicles l'IVECO LINCE LMV 2, in quanto l'utilizzo di altri prodotti presenti sul mercato, differenti dagli IVECO LINCE già in dotazione (consegne complementari o ampliamento di forniture) comporta incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate nonché un costo e tempi elevati per quanto concerne la necessaria formazione del personale in merito all'uso dei beni;
PRESO ATTO	altresì che dal citato documento emerge la necessità che la fornitura in argomento assicuri una marcata interoperabilità e comunaltà logistica con il bene già in possesso da parte delle Forze Armate Albanesi;
CONSIDERATO	che emerge altresì che i beni oggetto dell'appalto sono ritenuti nel prefato documento non equivalenti ad altri, né per utilità, né per valore, e quindi non interscambiabili con altri in termini di prestazioni o requisiti funzionali;
PRESO ATTO	delle specifiche tecniche dei mezzi in argomento, pervenute dalla Società IVECO DEFENCE VEHICLES SpA;
DATO ATTO	che le procedure di affidamento sono espletate nel rispetto degli atti di programmazione dell'Agenzia Industria Difesa;
VISTO	Il Decreto del Ministro della Difesa del 13/05/2022, con il quale è stato approvato il regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia Industria Difesa;
VISTA	La Convenzione sottoscritta tra il Ministero della Difesa e l'Agenzia Industrie Difesa per il triennio 2025/2027;
PRESO ATTO	che sulla base delle informazioni di questa AID la Società IVECO DEFENCE VEHICLES SpA, in merito al possesso di diritti di esclusiva, è Design Authority della gamma di veicoli militari a marchio LINCE e di essere titolare esclusiva del <i>know-how</i> progettuale ed ingegneristico sia di prodotto che di processo relativo a tali piattaforme veicolari, inclusivi altresì dei processi di manutenzione e riparazione piattaforme stessi, oltre ad essere integratore sistemistico degli eventuali allestimenti;
TENUTO CONTO	che, in linea con la normativa vigente in materia di appalti, l'istituto delle consultazioni preliminari di mercato ex art. 77 del D.lgs. 36/2023 si configura come lo strumento più idoneo ad accertare l'eventuale assenza di concorrenza per motivi tecnici per il possesso di diritti esclusivi in materia;
ACCERTATO	che tale istituto è volto a ridurre le asimmetrie informative esistenti tra stazioni appaltanti e operatori di mercato, consentendo alle prime l'acquisizione di informazioni di mercato per una scelta più

- consapevole e a tutte le parti l'acquisizione di informazioni rilevanti circa l'acquisto in via di definizione;
- PRESO ATTO** che lo scopo della presente procedura è quello di calibrare obiettivi e fabbisogni di questa AID e, contestualmente, di informare il mercato al fine di far convergere gli sforzi della domanda e dell'offerta al fine di assolvere ai compiti istituzionalmente affidati all'Agenzia nel rispetto dei principi di risultato, efficacia, efficienza dell'azione amministrativa nonché nel rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza;
- RITENUTO** che sussistono i presupposti per esperire una consultazione preliminare di mercato volta ad accertare l'infungibilità/esclusività della fornitura in oggetto;
- VISTA** la tipologia di materiale oggetto della presente procedura che rientra nell'ambito di applicazione del D.lgs. 208/2011, Decreto legislativo di attuazione della Direttiva 2009/81/CE, la quale al punto (11) statuisce che "Nel settore specifico della sicurezza non militare, la presente direttiva dovrebbe applicarsi agli appalti aventi caratteristiche simili a quelle degli appalti nel settore della difesa e che sono altrettanto sensibili. Può trattarsi, in particolare, di aree in cui forze militari e non militari cooperano per adempiere alle stesse missioni e/o in cui lo scopo dell'appalto è di proteggere la sicurezza dell'Unione europea e/o degli Stati membri sul loro territorio o al di là di esso";

DECIDE

1. l'avvio di una **consultazione preliminare di mercato** ai sensi dell'art. 77 del D.lgs. 36/2023, per la verifica preventiva di infungibilità e per informare il mercato circa la propria intenzione di procedere con una **procedura negoziata senza previa indizione di gara ex art. 18 comma 2 lett. d del D.lgs. 208/2011** in favore della Società **IVECO Defence Vehicles Spa (IDV)**, per l'acquisizione di nr. 20 LINCE LMV 2, comprensivo di corso tecnico e trasporto, per le esigenze delle Forze Armate Albanesi per le ragioni di natura tecnica ed attinenti alla tutela dei diritti esclusivi di seguito sintetizzate:
 - i materiali, in virtù della proprietà intellettuale sui progetti di realizzazione, possono essere costruiti solo dalla citata Società;
 - le varie versioni della piattaforma veicolare devono risultare conformi a quelle già approvvigionate in precedenza che sono state oggetto di omologazione militare per verificarne il pieno rispetto dei requisiti tecnici e operativi;
 - i materiali (comprese le attrezzature e i kit in dotazione) devono assicurare marcata interoperabilità e comunalità logistica con le altre piattaforme già sviluppate, acquisite in servizio dalle Forze Armate Albanesi;
2. che l'importo stimato è pari a **€ 12.330.000,00** IVA esente;
3. che dovrà essere previsto che la consultazione preliminare avrà carattere non vincolante per l'AID e che quindi non vincolerà in alcun modo l'Agenzia a procedere alla eventuale successiva stipula del contratto, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;
4. di nominare, ai sensi dell'art. 15 co. 1 e dell'All. I.2 del D.lgs. n. 36/2023 Responsabile Unico del Progetto il Ten. Col. Massimo DECANDIA;
5. di nominare, ai sensi dell'art. 7 dell'All. I.2 D.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 565 co. 1 lett. c del TUOM, Responsabile per la Fase di Affidamento, il Ten.Col. CCm Valerio IACUELLI;
6. di dare atto che il presente provvedimento viene assunto nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.


IL DIRETTORE GENERALE
Fiammetta SALMONI

VISTO:
Il Capo Ufficio Attività Contrattuale
Ten. Col. CCm Valerio IACUELLI



